

INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina gli interventi di sostegno economico dei comuni dell'Ambito S 1 relativi alle disposizioni di legge vigenti in materia di contrasto della povertà.

Art. 2

Prestazioni

Allo scopo di consentire che ciascuna persona possa disporre di risorse economiche che l'aiutino a superare situazioni di bisogno ovvero di prestazioni che ne facilitano l'integrazione sociale, nel rispetto del principio che tutti hanno pari dignità-sociale, i Comuni dell'Ambito S 1 possono attivare, previa elaborazione e definizione di un progetto di intervento mediante valutazione interdisciplinare con indicate le soglie obiettivo;

- interventi economici straordinari;
- integrazione rette di ricovero in strutture residenziali;
- integrazione / rimborsi spese sanitarie.

Art. 3

Destinatari e requisiti d'accesso

Possono usufruire degli interventi di sostegno al reddito di cui all'art. 2 i cittadini residenti nel Comune di Pagani da almeno 12 mesi, la cui situazione economica non superi gli importi di cui ai successivi art. 4 e 5, ponendo a base il minimo vitale.

Art. 4

Minimo vitale

Il minimo vitale considerato da questo Regolamento, equivale ad un valore dell'ISEE (Indicatore della situazione economica) "tipo" pari all'importo del "trattamento minimo delle pensioni", determinato annualmente dall'INPS, e riferito ad un nucleo familiare composto da una sola persona.

Tale importo è riparametrato in base alla scala di equivalenza, prevista dalla normativa vigente, determinando l'ISEE (indicatore situazione economica equivalente) relativo al nucleo familiare cui si fa riferimento.

Pertanto l'ISE e l'ISEE, così come definito dalla normativa vigente, sono il principale requisito utilizzato per stabilire quale persona può accedere agli interventi di sostegno economico di cui al presente Regolamento secondo le fasce d'accesso di cui al successivo art. 5; dette fasce non si applicano al solo intervento di cui al punto 1 dell'art. 2 (intervento economico straordinario).

Art. 5 **Fasce d'accesso**

Possono usufruire degli interventi di sostegno al reddito di cui al presente regolamento, i cittadini la cui situazione economica, calcolata in base alle previsioni di cui al D.L.gs. 109/98 e successive modifiche, definita dalla dizione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente), rientri nelle seguenti fasce d'accesso:

Fascia	COMPOSIZIONE NUCLEO	SITUAZIONE ECONOMICA	COMPARTECIPAZ UTENTE	QUOTA COMUNE
1	1 Persona	Fino all'importo del minimo vitale	25%	75%
2	1 Persona	Dal minimo vitale ad una volta e mezzo l'importo	50%	50%
3	1 Persona	Da 1 volta e mezzo a due volte l'importo del minimo vitale	75%	25%

Art. 6 **Modalità di presentazione della domanda**

Le richieste d'accesso agli interventi di sostegno economico di cui all'art. 2 del presente regolamento devono essere presentate ai Servizi Sociali dell'ente, attraverso il Segretariato Sociale e devono essere corredate da apposita "Dichiarazione Sostitutiva Unica" (DSU), necessaria per l'individuazione dell'ISE e dell'ISEE.

Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento utile per l'istruttoria della domanda. Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.

In caso di soggetti impossibilitati o incapaci a presentare la domanda, il Servizio Sociale provvede d'ufficio, anche su iniziativa di Enti e/o Organizzazioni del volontariato e altri soggetti no profit.

Art.7 **Istruttoria della domanda**

La domanda per l'intervento economico straordinario è istruita dal Servizio di Segretariato Sociale e, comunque, definita entro trenta giorni.

Allo scopo di accertare la corrispondenza tra quanto dichiarato da richiedente e la situazione di fatto, sono eseguite visite domiciliari dall'Assistente sociale. Per le altre richieste di intervento di cui all'art. 2 del presente regolamento, i servizi sociali effettuano una presa in carico progressiva, dall'orientamento alla definizione della domanda, dalla registrazione dell'accesso alla redazione del progetto di intervento individuale, dall'avvio dell'intervento alla valutazione dello stesso.

Nella fase della definizione del progetto d'intervento individualizzato, particolare attenzione deve essere posta nella valutazione del coinvolgimento delle persone "socialmente significative", con particolare riferimento alle persone di cui all'art. 433 del Codice Civile, che devono essere parte attiva del processo d'intervento sociale.

Il fine di tale coinvolgimento è quello di promuovere l'assunzione di responsabilità, civile e morale, delle persone obbligate.

Art. 8 **Interventi economici straordinari**

Pur avendo sempre come obiettivo prioritario l'erogazione di servizi, il Comune prevede anche interventi economici straordinari, intesi a sanare situazioni eccezionali o di emergenza.

Detti contributi vengono intesi come non ripetibili e sono erogabili per nuclei familiari o persone sole che si trovino a dover fronteggiare una improvvisa e straordinaria situazione di disagio

economico, derivante da avvenimenti improvvisi che mettano in crisi la capacità di reddito ed il menage familiare, quali ad esempio:

1. spese eccezionali per calamità naturali;
2. spese eccezionali per gravi eventi morbosi non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, e non rientranti nelle previsioni di cui al successivo art. 10;
3. il venir meno di un congiunto per morte, abbandono o stato di detenzione;

La condizione di disoccupazione non può ad alcun titolo costituire motivazione valida per la richiesta di intervento economico straordinario.

La richiesta dell'intervento deve essere debitamente documentata e l'importo del contributo, commisurato alla situazione complessiva del richiedente, è proposto dal responsabile del procedimento una volta espletati gli adempimenti di cui al precedente art. 7, ed approvato con apposita deliberazione di Giunta Comunale.

Per beneficiare degli aiuti di carattere economico straordinario bisogna essere titolari di un reddito che, tenuto conto di qualsiasi emolumento a qualunque titolo percepito e da chiunque erogato, non superi l'importo derivante dal minimo vitale.

Art. 9

Integrazione Retta di ricovero in strutture residenziali

Definizione

Per integrazione della retta di ricovero in strutture di Accoglienza si intende l'intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio a favore degli utenti che ne facciano richiesta e che ne abbiano la titolarità, secondo le fasce d'accesso di cui al precedente art. 5.

L'integrazione ha luogo solo nel caso in cui l'utente con i propri redditi non è in grado di pagare interamente la retta e non disponga di parenti obbligati agli alimenti.

I "parenti obbligati" concorrono all'integrazione della retta del proprio congiunto ciascuno in misura proporzionata alla situazione economica; detta misura è calcolata in base al disposto di cui ai precedenti artt. 4 e 5.

Nella domanda, che deve indicare l'importo della retta da pagare, può essere richiesta la conservazione di una quota del proprio reddito pari al 10%.

Art. 10

Integrazione/rimborso spese sanitarie

a) TICKET SANITARI

Al fine di disciplinare l'esenzione o il rimborso dei ticket sanitari, esclusivamente per farmaci di fascia C, l'amministrazione può provvedere alla stipula di apposita convenzione con le farmacie insistenti sul territorio comunale;

B) SPESE DI VIAGGIO PER VISITE SPECIALISTICHE E RICOVERI

L'amministrazione può prevedere il rimborso delle spese di viaggio sostenute dai cittadini residenti, per ricoveri o visite specialistiche effettuate al di fuori del territorio della Regione Campania.

Ai fini dell'ottenimento di detto rimborso, secondo le fasce d'accesso di cui al precedente art. 5, l'interessato o chi ne cura gli interessi produrrà, unitamente alla documentazione attestante la situazione economica complessiva del nucleo familiare, tutta la documentazione relativa alla visita e/o ricovero, nonché la documentazione valida ai fini fiscali attestante le spese sostenute per il relativo viaggio.

Art. 11

Cumulabilità di prestazioni

I cittadini che rientrano nella fascia 1 di cui al precedente art. 5, possono accedere nello stesso anno (esercizio finanziario) a massimo 3 prestazioni di sostegno economico di cui al presente regolamento.

I cittadini che rientrano nella fascia 2 al precedente art. 5, possono accedere nello stesso anno (esercizio finanziario) a massimo 2 prestazioni di sostegno economico di cui al presente regolamento.

I cittadini che rientrano nella fascia 3 di cui al precedente art. 5, possono accedere nello stesso anno (esercizio finanziario) esclusivamente ad una prestazione di sostegno economico di cui al presente regolamento.

Art. 12 **Controllo dei requisiti di accesso**

I requisiti dichiarati dalle persone per accedere agli interventi di cui al presente regolamento devono essere verificati a cura degli uffici competenti per la gestione del procedimento, utilizzando ogni fonte utile di informazione, non tralasciando, in ogni caso, i seguenti controlli, da effettuarsi a campione, ai sensi della normativa vigente:

- controllo anagrafico;
- controllo delle informazioni reddituali e patrimoniali anche attraverso i servizi del Ministero delle Finanze ed i servizi offerti da Agenzie individuate dalla normativa vigente;
- controllo attraverso informazioni da richiedere al corpo di polizia municipale, alle forze dell'ordine;
- accertamento diretto, attraverso ogni strumento tecnico disponibile, a carico degli uffici competenti.

La selezione del campione è effettuato dal soggetto eventualmente individuato da apposito regolamento interno.

Controlli diretti su specifiche autocertificazioni possono essere effettuati, in qualsiasi momento, su segnalazione di soggetti legittimati in tal senso dalla normativa vigente.

Qualora dai controlli emergono false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle procedure di legge per perseguire il mendace, l'Amministrazione attraverso gli uffici competenti, adotta ogni misura utile a sospendere, revocare o recuperare i benefici concessi.

Art. 13 **Conservazione e archivio delle richieste di accesso**

I servizi sociali sono responsabili della conservazione delle richieste di accesso agli interventi in cui al presente regolamento.

L'archivio, oltre a rappresentare la memoria pubblica dell'attività svolta nei servizi sociali, è garanzia della trasparenza dell'azione amministrativa, nonché strumento per la misurazione, il monitoraggio, la verifica, la valutazione ed il controllo degli interventi effettuati.

I dati delle persone che accedono agli interventi di cui al presente regolamento sono trattati esclusivamente ai fini della gestione amministrativa e tecnico-scientifica del procedimento che li riguarda, nonché degli adempimenti relativi l'obbligo dell'Ente locale in materia di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa.

L'acquisizione e il trattamento dei dati personali deve in ogni caso essere conforme alla L. 675/96 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 14 **Erogazione, variazione, cessazione e sospensione degli interventi**

EROGAZIONE

Gli interventi sono erogati di norma nel termine di trenta giorni.

L'inizio dell'intervento è, di norma e compatibilmente con la natura dello stesso, concordato con i destinatari; nel darne comunicazione a questi ultimi si forniscono le informazioni essenziali relative all'intervento, compresa l'eventuale quota di partecipazione alla spesa. I destinatari possono essere chiamati a sottoscrivere per accettazione la comunicazione di inizio dello stesso, come condizione preliminare per l'erogazione.

Possono essere previste erogazioni urgenti in caso di situazioni di emergenza; tale emergenza deve essere relazionata dall'Assistente sociale dell'Ente, nonché assunta dal Responsabile del procedimento, per gli adempimenti conseguenti.

VARIAZIONE

Ogni variazione nell'erogazione dell'intervento è disposta dal responsabile del procedimento sulla base della verifica delle effettive condizioni che hanno determinato la programmazione dello stesso.

La variazione eventualmente concordata con il destinatario, è comunicata allo stesso in maniera da esplicitare le motivazioni e le nuove modalità.

CESSAZIONE E SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE

La cessazione e la sospensione dell'intervento sono disposte dal responsabile del procedimento, su richiesta del destinatario ovvero quando vengono meno le condizioni e/o le situazioni che hanno determinato l'erogazione.

Art. 15 Ricorsi

Le persone che ritengono di non aver ricevuto, completamente o parzialmente, un intervento loro dovuto, possono presentare ricorso motivato al Sindaco del Comune, entro 15 giorni dalla comunicazione di esito del procedimento.

Art. 16 Recupero crediti

In ogni caso di morosità e/o inadempienza, l'Amministrazione si riserva di adottare le necessarie misure giudiziali nei confronti dei debitori o degli eredi.

Art. 17 Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente.

Art. 18 Disposizione finale

Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento tutti gli atti che contrastano con le disposizioni in esso contenute, sono revocati.